

26184-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da
omissis

- Presidente -

omissis

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

omissis

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Nola, con decreto di citazione a giudizio emesso in data 14 ottobre 2020, ha tratto a giudizio omissis per rispondere del reato di cui agli artt. 570 e 570-bis cod. pen., commesso in Nola, dall'aprile 2019, con condotta perdurante.

Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale della famiglia, avrebbe omesso di versare la somma mensile di cinquecento euro, stabilita nel procedimento di separazione dal

8

Presidente del Tribunale di Nola con ordinanza del 25 marzo 2019 in favore del coniuge omissis , sottraendosi agli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione.

2. Il Tribunale di Nola, con sentenza emessa in data 13 giugno 2022, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e trecento euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale ha, altresì, condannato l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, e al pagamento di una provvisoria e delle spese di rappresentanza e di assistenza sostenute nel grado di giudizio.

Da ultimo, il Tribunale ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento della provvisoria entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena in novecento euro di multa e lo ha condannato alla rifusione delle spese di assistenza e di rappresentanza in giudizio sostenute dalla parte civile in secondo grado.

4. L'avvocato Marialaura Andreucci, difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo sei motivi e, segnatamente:

1) l'erronea applicazione dell'art. 570-bis cod. pen., in quanto questa fattispecie di reato non può essere applicata con riferimento alla violazione dei provvedimenti relativi agli obblighi di carattere economico imposti nel giudizio di separazione in favore dell'ex coniuge, ma solo in favore dei figli, come indicato anche dalla Relazione n. 32 del 2018 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione in ordine all'introduzione di tale fattispecie di reato.

L'intento del legislatore, che con l'art. 2 del d. lgs. 01/03/2018, n. 21, ha introdotto questa fattispecie di reato nella trama sistematica del codice penale, sarebbe stato, infatti, solo quello di attuare il principio di riserva del codice penale e non già quello di ampliare l'ambito applicativo delle previgenti fattispecie di reato (art. 12-sexies della l. 1 dicembre 1970, n. 898 e art. 3 della l. 8 febbraio 2006, n. 54), incorrendo nel vizio di eccesso di delega.

Il giudice, dunque, in ossequio al principio di tipicità della fattispecie penale, non potrebbe applicare l'art. 570-bis cod. pen. anche al caso di inadempimento degli obblighi economici imposti nel procedimento di separazione in favore del

coniuge, in quanto estenderebbe l'ambito applicato della fattispecie di reato oltre i limiti delineati dalla legge delega.

La Corte di appello, peraltro, non avrebbe motivato sulla censura, proposta nell'atto di appello e volta a dimostrare l'inapplicabilità dell'art. 570-*bis* cod. pen. ai provvedimenti temporanei e urgenti di competenza del Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.

2) l'erronea applicazione dell'art. 570-*bis* cod. pen., in quanto questa fattispecie di reato non può essere applicata nei casi di annullamento del matrimonio dichiarato con sentenza rotale deliberata e divenuta irrevocabile, con efficacia *ex tunc*.

La sentenza del Tribunale ecclesiastico che ha annullato il matrimonio contratto dal ricorrente con la persona offesa è stata deliberata dalla Corte di appello di Napoli in data 26 gennaio 2022 e, ad avviso del difensore, questa pronuncia avrebbe travolto retroattivamente i provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale di Nola in data 5 marzo 2019 asseritamente violati.

Questa sentenza, infatti, avrebbe accertato l'inesistenza originaria di un matrimonio valido tra i coniugi e avrebbe reso privo di giustificazione il provvedimento del Presidente del Tribunale adottato con riferimento ad un vincolo coniugale che in radice è *tamquam non esset*, tanto da giustificare in sede civile per il ricorrente la proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per la restituzione delle somme *medio tempore* versate.

Ad avviso del difensore, le statuizioni economiche conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non possono sopravvivere alla dichiarazione di nullità dello stesso, a meno che non siano già passate in giudicato.

Posto che nella specie, l'obbligo di corresponsione era stato imposto da un provvedimento avente efficacia provvisoria e interinale del Presidente del Tribunale, la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario travolgerebbe retroattivamente la stessa sussistenza dell'inadempimento contestato e del reato stesso.

Il reato contestato, dunque, sarebbe insussistente, come in tutti i casi di reati propri nei quali la qualifica soggettiva dell'agente sia dichiarata nulla e, dunque, caduca con efficacia retroattiva (come, ad esempio, nei casi di revoca della sentenza dichiarativa dell'insolvenza in materia di reati fallimentari).

3) l'inosservanza dell'art. 131-*bis* cod. pen., in quanto la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta, proposta nel giudizio di appello, di declaratoria di non punibilità dell'imputato in ragione della particolare tenuità del fatto.

Ad avviso del difensore, la causa di non punibilità dovrebbe essere applicata in ragione della tenuità del dolo, della modesta lesione inferta al bene protetto e

del carattere isolato della violazione per l'imputato, cittadino incensurato e irreprensibile.

4) l'inosservanza dell'art. 62-*bis* cod. pen. a causa del mancato riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche.

La Corte di appello avrebbe illogicamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato, ma lo stesso avrebbe diritto, per effetto della predetta sentenza dell'autorità ecclesiastica, alla restituzione delle somme versate.

5) la violazione della legge processuale penale con riferimento al mancato rigetto delle richieste risarcitorie proposte dalla parte civile in ragione del difetto di legittimazione passiva conseguente alla caducazione, con efficacia retroattiva, del vincolo coniugale.

6) la violazione dell'art. 168 cod. pen., con riferimento alla revoca della condizione del risarcimento del danno apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte di appello ha negato questo provvedimento, rilevando che non era stato formulato motivo di appello sul punto, ma lo stesso sarebbe pur sempre un provvedimento discrezionale che la Corte di appello può adottare anche senza impugnazione sul punto.

5. In data 20 febbraio 2025 l'avvocato Agostino Miele ha depositato la propria nomina, quale difensore di fiducia di *omissis*, e l'accettazione da parte del ricorrente della remissione di querela presentata dalla persona offesa.

6. Con istanze rispettivamente depositate in data 11 e 15 aprile 2025 gli avvocati Agostino Miele e Marialaura Andreucci hanno chiesto la trattazione orale del ricorso.

7. In data 12 maggio 2025 l'avvocato Walter Mancuso, difensore della parte civile *omissis*, ha dichiarato di revocare la costituzione di parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.

1.2. Nel procedere all'esame delle censure proposte da parte ricorrente occorre premettere che i giudici di appello hanno confermato la condanna di Lettieri per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 570-*bis* cod. pen., in quanto non ha corrisposto al coniuge la somma di 500 euro mensili stabilita nel

giudizio di separazione dal Presidente del Tribunale di Nola con ordinanza del 5 marzo 2019.

Il reato è stato ritenuto perdurante da tale data sino al 30 maggio 2022, quando il Tribunale di Nola ha revocato l'ordinanza interinale adottata dal Presidente, per effetto della delibazione, disposta dal Corte di appello di Napoli in data 26 gennaio 2022, della sentenza di nullità rotale del matrimonio.

2. Con il primo motivo i hanno difensori dedotto l'erronea applicazione dell'art. 570-*bis* cod. pen., in quanto questa fattispecie di reato non trova applicazione con riferimento alla violazione dei provvedimenti pronunciati nel procedimento di separazione in ordine agli obblighi di carattere economico imposti in favore dell'ex coniuge, ma solo in favore dei figli.

3. Il motivo è infondato.

3.1. Sino al 2018 nell'ordinamento penale, al di fuori dell'orizzonte sistematico del codice penale, erano ravvisabili due fattispecie di reato incentrate sulla violazione di obblighi *lato sensu* assistenziali riferite a situazioni di crisi familiare, costituite rispettivamente dallo scioglimento del matrimonio e dalla separazione dei coniugi.

L'art. 12-*sexies* della l. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) stabiliva, in particolare, che «al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale».

L'art. 3 della l. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), a sua volta, prevedeva che si applicasse l'art. 12-*sexies* della l. 1 dicembre 1970, n. 898 «in caso di violazione degli obblighi di natura economica» previsti dagli artt. 155 e 155-*bis* della stessa legge e disposti dal giudice in caso di separazione dei genitori e affidamento del figlio minore esclusivamente ad uno di essi.

L'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 21 del 2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) ha introdotto nella codice penale l'art. 570-*bis* cod. pen., che ha sostituito l'art. 12-*sexies* della l. n. 898 del 1970 e l'art. 3 della l. n. 54 del 2006.

Queste disposizioni sono state contestualmente abrogate dall'art. 7, comma 1, lett. b) e o), del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018.

La legge delega (l'art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103), infatti, imponeva che il principio della riserva di codice venisse attuato

attraverso «l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato».

Il principio della riserva di codice è stato sancito dal legislatore al fine di garantire «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali» (cfr. la Relazione governativa allo Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103").

La Relazione governativa allo schema di decreto legislativo ha chiarito, inoltre, che i principi direttivi della legge delega sono stati attuati in modo da preservare e restituire la centralità del codice penale secondo la gerarchia di interessi che la Costituzione delinea, «ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal legislatore.

L'intervento del legislatore della riforma è, dunque, stato motivato esclusivamente da un intento di riordino della legislazione penale, al fine di ribadire la centralità del codice penale rispetto alla legislazione complementare, che ha lasciato inalterati i contenuti normativi delle fattispecie di reato previgenti.

Il Governo, infatti, non avrebbe potuto, senza violare i criteri e i principi direttivi della legge delega, procedere ad una modifica, in senso restrittivo o estensivo, dell'area delle punibilità delle fattispecie di reato trasferite nel codice penale, né avrebbe potuto determinare un'*abolitio criminis* parziale con riferimento a una classe di fatti in precedenza qualificabili come reato.

L'art. 570-*bis* cod. pen., dunque, pur con i necessari adattamenti nella formulazione letterale della disposizione, resisi necessari per realizzare la crasi tra le due previgenti fattispecie incriminatrici, non ha modificato l'ambito applicativo delle pregresse fattispecie di reato, quale definito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sui reati abrogati di omessa corresponsione dell'assegno divorzile di cui all'art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970 e di violazione degli obblighi di natura economica in caso di separazione dei coniugi, previsto dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006.

La fattispecie di reato di cui all'art. 570-*bis* cod. pen. si pone, dunque, in piena continuità normativa con tali reati.

3.2. In questa prospettiva interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'art. 570-*bis* cod. pen. punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato (Sez. 6, n. 2098 del 14/09/2023, dep. 2024, U., Rv. 285888 – 01; conf. Sez. 6, n. 43180 del 18/09/2024, Z., Rv. 287267 – 01).

La disposizione incriminatrice, infatti, al pari delle fattispecie di reato previgenti, non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari.

Alcune risalenti decisioni di questa Corte, invero, hanno riferito l'applicazione della fattispecie astratta di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006, solo agli inadempimenti degli obblighi di natura economica imposti in favore dei figli minori e non anche a quelli in favore del coniuge separato, per i quali è stata ritenuta applicabile la tutela già predisposta dall'art. 570 cod. pen. (Sez. 6, n. 36263 del 22/09/2011, P.G. in proc. C., Rv. 250879; conf.: Sez. 6, n. 24977 del 12/04/2018; Sez. 6, n. 41832 del 30/09/2014, non massimata; Sez. 6, n. 34181 del 19/06/2014, non massimata).

In queste pronunce la Corte di cassazione ha affermato che il richiamo operato dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 (recante «disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli») alla disposizione dell'art. 12-*sexies* legge 1° dicembre 1970, n. 898, riguarda unicamente l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), sulla base dell'intento del legislatore storico.

Dall'esame dei lavori parlamentari risulta, infatti, che il testo dell'originario art. 3 era il seguente: «la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ex art. 570 cod. pen.»:

L'orientamento ampiamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità si è, tuttavia, consolidato in senso opposto e ha ritenuto che l'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 puniva gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, che del coniuge separato, in quanto la disposizione incriminatrice non poneva alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari (Sez. 6, n. 36205 del 30/09/2020, A., Rv. 280179 – 01; Sez. 6, n. 43341 del 27/09/2016, D.C., Rv. 268506, che in motivazione ha affermato che il citato art. 3 assiste con sanzione penale gli inadempimenti agli obblighi stabiliti con qualunque intervento, volontario o coattivo, dettati in materia economica nel corso della separazione; vedi, Sez. 6, n. 1653 del 24/10/2013, dep. 2014, F., Rv. 258132, che in motivazione ha precisato che il citato art. 3 sanziona la violazione degli «obblighi

di natura economica», senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte; in tal senso anche Sez. 6, n. 18106 del 10/5/2021, Sacco, non massimata, che ha ritenuto che il reato di cui all'art. 570-*bis* cod. pen. fosse configurabile anche nel caso in cui l'omesso versamento avesse avuto ad oggetto l'assegno previsto in favore del coniuge separato).

La formulazione adottata dal legislatore, rispetto a quella esaminata nel corso dei lavori preparatori, infatti, non contemplava più alcun riferimento alla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli e a soglie di inadempimento, accordando rilievo esclusivo al mero mancato versamento delle somme dovute dall'obbligato.

Questo orientamento della giurisprudenza di legittimità si fonda, peraltro, non solo sulla lata formulazione testuale della fattispecie di reato, ma anche sulla condivisione delle perplessità espresse dalla dottrina per le difformità di trattamento che il pregresso orientamento determinava tra la posizione del coniuge divorziato e quella del coniuge separato, nonché tra quella della prole di genitori divorziati rispetto a quella di genitori separati.

L'art. 570, secondo comma, cod. pen. punisce, infatti, il coniuge, ancorché separato, solo se faccia mancare i mezzi di sussistenza all'altro coniuge o al figlio che si trovino in stato di bisogno, laddove l'art. 12-*sexies* legge 1° dicembre 1970, n. 898 punisce il mero inadempimento dell'obbligo di pagare l'assegno stabilito dal giudice in sede di divorzio (*ex plurimis*: Sez. 6, n. 15909 del 17/02/2025, P., Rv. 287943 - 01; Sez. 6, n. 4677 del 19/01/2021, M., Rv. 280396 - 01; Sez. 6, n. 16458 del 05/04/2011, B., Rv. 250090 - 01).

La Corte costituzionale, seppur in un *obiter dictum*, ha, inoltre, rilevato che «l'art. 3 della legge n. 54 del 2006 stabilì l'applicabilità dell'art. 12 *sexies* della legge n. 898 del 1970 per il caso "di violazione degli obblighi di natura economica" discendenti dalla sentenza di separazione tra i coniugi equiparando così integralmente sul piano penale il mancato versamento dell'assegno nei confronti del coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio» (C. cost., sent. n. 189 del 2019).

3.3. La censura svolta dai difensori del ricorrente, volta a prospettare un'interpretazione restrittiva, che escluda dall'ambito applicativo dell'art. 570-*bis* cod. pen. l'inadempimento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore di uno dei coniugi, al fine di mantenere fede alla natura puramente compilativa della legge delega è, dunque, infondata.

Il legislatore delegato, nell'introdurre l'art. 570-*bis* cod. pen. ha, infatti, inteso ricollocare le fattispecie di reato extracodicistiche nell'orizzonte sistematico del codice penale, ma, al contempo, ha preservato l'ambito applicativo che le stesse avevano, così come delineato dal diritto vivente.

L'attuazione della legge delega ha, dunque, conservato la rilevanza penale dell'inadempimento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore di uno dei coniugi ormai riconosciuto in modo incontrastato dalla giurisprudenza di legittimità all'epoca dell'attuazione del principio della riserva di codice penale.

3.4. Manifestamente infondata è, invece, l'ultima censura proposta nel primo comma, relativa all'inapplicabilità dell'art. 570-*bis* cod. pen. ai provvedimenti temporanei e urgenti di competenza del Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.

L'art. 570-*bis* cod. pen., infatti, sanziona l'inadempimento dell'obbligo «di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio» e la violazione degli «obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

La lata formulazione letterale della disposizione, dunque, ricomprende anche la violazione dell'assegno di mantenimento disposto in via interinale e provvisoria dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione dei coniugi.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, richiamandosi all'orientamento emerso con riferimento alla fattispecie previgente, ha statuito che il disposto dell'art. 570-*bis* cod. pen. si applica anche all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente, stabilito con l'ordinanza del Presidente del Tribunale (Sez. 6, n. 24162 del 13/04/2018, F., Rv. 273657 - 01, in motivazione la Corte ha escluso che detto principio di diritto possa mutare a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 570-*bis* cod. pen., inserito dall'art. 2, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in quanto tale disposizione non ha apportato alcuna modifica rilevante sul tema; Sez. 6, n. 43341 del 27/09/2016, D., Rv. 268506 - 01).

4. Con il secondo motivo i difensori hanno censurato l'erronea applicazione dell'art. 570-*bis* cod. pen., in quanto questa fattispecie di reato non trova applicazione nel caso di annullamento del matrimonio disposto con sentenza rotale deliberata e divenuta irrevocabile.

5. Il motivo è infondato.

5.1. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha statuito che la dichiarazione di nullità del matrimonio non rimuove la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge divorziato per il periodo antecedente la dichiarazione stessa e fino al momento in cui la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale

diviene efficace per l'ordinamento italiano (Sez. 6, n. 43900 del 22/09/2016, M, Rv. 268292 – 01, con riferimento al reato di cui all'art. 12-*sexies* della legge n. 898/1970, in relazione alla omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento; Sez. 6, n. 42248 del 07/11/2006, Startari, Rv. 235317 – 01, con riferimento ai reati di cui all'art. 570, primo e secondo comma, cod. pen.; Sez. 1, n. 3399 del 04/02/1981, Spataro, Rv. 148412 – 01; Sez. 6, n. 4987 del 04/12/1979, dep. 1980, Giudice, Rv. 145036 – 01; Sez. 6, n. 12002 del 03/06/1977, Neri, Rv. 136877).

Queste sentenze hanno rilevato che fino a quando il matrimonio non venga dichiarato nullo o annullato i coniugi non perdono la loro qualità e continuano a essere vincolati agli obblighi che da esso discendono, compreso quello della reciproca assistenza.

Non ha dunque rilievo il fatto che la sentenza ecclesiastica di nullità abbia effetto *ex tunc* e che tale effetto divenga efficace nell'ordinamento giuridico statale in seguito al procedimento di delibazione, poiché nel frattempo, con riguardo alla norma, rimane integro il vincolo derivante dal coniugio.

5.2. Ritiene il Collegio di ribadire questo orientamento anche con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 570-*bis* cod. pen.

La pronuncia canonica di nullità del vincolo coniugale, ritualmente deliberata, non rimuove la sussistenza del reato previsto dall'art. 570-*bis* cod. pen. per il periodo precedente alla dichiarazione stessa, in quanto non travolge la condotta di inadempimento, penalmente rilevante, *medio tempore* verificatasi.

La rilevanza penale dell'inadempimento dell'assegno disposto in favore del coniuge dal giudice civile deve essere verificata al momento della sua realizzazione e, pertanto, sono irrilevanti eventuali fatti sopravvenuti o circostanze successive, che facciano venire, anche retroattivamente, il fondamento giuridico dell'obbligo rimasto inadempito.

La declaratoria di non punibilità potrebbe, infatti, conseguire solo all'*abolitio criminis*, ma non già al venir meno di uno dei presupposti della condotta.

L'efficacia retroattiva della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, peraltro, non si estende ai provvedimenti economici in ragione della operatività della disciplina del matrimonio putativo.

L'art. 128 cod. civ. sancisce, infatti, che «Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi».

La giurisprudenza di legittimità in sede civile ha statuito che il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale e alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili, le quali presuppongono l'esistenza e la validità del matrimonio e del conseguente vincolo (Sez. 1 civ., n. 17094 del 10/07/2013, Rv. 627143 - 01; Sez. 1 civ., 18 settembre 2013, n. n. 21331).

Questa pronuncia, tuttavia, non opera retroattivamente con riferimento ai provvedimenti economici, per effetto della disciplina del matrimonio putativo.

L'art. 8.2 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense (c.d. Accordo di villa Madama), del resto, prevede che «La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia».

Il disposto si riferisce implicitamente ma in modo inequivoco alla disciplina sostanziale e processuale del matrimonio putativo, cui espressamente rinvia l'art. 18 della l. 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), che permane in vigore anche dopo l'Accordo del 1984.

Alla materia matrimoniale si applica, infatti, il criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, cod. civ., dovendosi - agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex art. art. 128 cod. civ.- presumere la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe a colui che lo allega (Sez. 1 civ., n. 1772 del 17/01/2024).

La sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, dunque, non elide retroattivamente l'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito nel giudizio di separazione, ma impone al giudice civile di verificare l'applicabilità o meno nel caso di specie della disciplina del matrimonio putativo.

Questi rilievi rendono ultronei gli argomenti svolti dai difensori in ordine all'analogia della fattispecie oggetto del presente ricorso con i casi di sopravvenuta caducazione retroattiva della qualifica nei reati propri, in quanto le situazioni non sono comparabili.

6. Con il terzo motivo i difensori hanno eccepito l'inosservanza dell'art. 131-*bis* cod. pen., in quanto la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di declaratoria di non punibilità dell'imputato in ragione della particolare tenuità del fatto.

7. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta ritualmente formulata dal difensore dell'imputato all'udienza del 13 giugno 2022, ma il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte di appello ha, infatti, definito l'inadempimento posto in essere dall'imputato «consistente e duraturo» e l'ampio lasso temporale (dal 5 marzo 2019 al 30 maggio 2022) in cui la condotta illecita si è protratta non consente di ricondurre la stessa, neppure in astratto, all'ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto sancita dall'art. 131-*bis* cod. pen.

In tema di motivazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione, del resto, non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (*ex plurimis*: Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268 – 01; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705; Sez. 5, Sentenza n. 18732 del 31/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522).

8. Con il quarto motivo i difensori hanno censurato l'inosservanza dell'art. 62-*bis* cod. pen. a causa del mancato riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche.

9. Il quarto motivo è infondato.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.

Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (*ex plurimis*: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244).

Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta dell'imputato, dell'assenza di segni di resipiscenza e di condotte, anche solo parzialmente, riparatorie o, comunque, tese a ridurre le conseguenze dannose del reato per la persona offesa.

10. Con il quinto motivo i difensori hanno dedotto la violazione della legge processuale penale con riferimento al mancato rigetto delle richieste risarcitorie proposte dalla parte civile in ragione del sopravvenuto difetto di legittimazione passiva, conseguente alla dichiarazione di nullità del vincolo coniugale con efficacia retroattiva.

11. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa della revoca della costituzione di parte civile *medio tempore* intervenuta.

12. Con il sesto motivo i difensori hanno censurato la violazione dell'art. 168 cod. pen., con riferimento alla revoca della condizione del risarcimento del danno apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena.

13. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si fonda su una violazione di legge non dedotta nei motivi di appello e sulla quale ormai si è formato il giudicato.

14. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/05/2025.


Il Consigliere estensore

Fabrizio D'Arcangelo



Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

